
**Trasferimento dello studio e notifica non andata a buon fine:
le indicazioni operative della recente giurisprudenza**

Aggiornato al 16.1.2019

di **Giulio SPINA** *

Sommario

<u>Domicilio autonomo ed elezione del domicilio da parte del procuratore esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato presso altro procuratore assegnato alla circoscrizione del tribunale adito</u>	2
<u>Difensore del destinatario della notifica che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del tribunale cui è assegnato</u>	3
<u>Processo tributario</u>	4
<u>Gli oneri dell'ufficiale giudiziario</u>	5

* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile*; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

Domicilio autonomo ed elezione del domicilio da parte del procuratore esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato presso altro procuratore assegnato alla circoscrizione del tribunale adito

Ove la parte abbia eletto **domicilio autonomo**, cioè presso un domiciliatario diverso dal difensore, la sopravvenuta inidoneità del criterio topografico, dovuta al fatto che **il domiciliatario non difensore abbia trasferito il proprio studio professionale senza darne avviso alla controparte** del domiciliante, legittima la controparte medesima a **notificare la sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, presso la cancelleria del giudice a quo.**

([Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.11.2018, n. 30835](#))

La notifica dell'atto di impugnazione al **procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione del tribunale adito**, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo **professionale** perché **è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti.**

([Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.11.2018, n. 30835](#))

In ipotesi di trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, nel caso in cui il difensore della parte destinataria della notifica non svolga le sue funzioni nello stesso circondario del tribunale cui egli sia professionalmente assegnato non è onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio professionale del difensore, dovendo ritenersi **non imputabile al notificante il mancato perfezionamento, allorquando il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all'elezione di domicilio ai sensi della legge professionale.**

([Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 11.6.2018, n. 15056](#))

La sopravvenuta inidoneità del criterio topografico, dovuta al fatto che **il domiciliatario non difensore abbia trasferito il proprio studio professionale senza darne avviso alla controparte**, può costituire un **valido motivo per la richiesta di rimessione in termini** ai fini della notifica dell'atto di appello avverso la sentenza pronunciata in quel giudizio.

([Corte d'appello di Milano, sezione terza civile, sentenza del 13.11.2017, n. 4728](#))

Difensore del destinatario della notifica che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del tribunale cui è assegnato

In ipotesi di trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, nel caso in cui il difensore della parte destinataria della notifica svolga le sue funzioni nello stesso circondario del tribunale cui egli sia professionalmente assegnato, è **onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio professionale del difensore**, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l'indicazione, nella richiesta di notificazione, di un indirizzo diverso, ancorchè eventualmente corrispondente all'indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio e non seguita da comunicazione, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento.

([Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 11.6.2018, n. 15056](#))

Costituisce **onere del notificante accertarsi della assenza di mutamenti riguardanti il domicilio del procuratore costituito nel giudizio** al fine di identificare correttamente il luogo della notificazione.

(Cass. 21437/13, Cass. 14494 del 2010, Cass. Sez. Unite n. 3818 del 2009: per approfondimenti si veda SPINA, [Trasferimento del difensore e notifica non andata a buon fine: quali conseguenze?](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2017)

La notificazione presso il domicilio dichiarato che abbia avuto esito negativo a causa dell'avvenuto trasferimento dello studio del procuratore non può spiegare effetti. Difatti, la notifica deve essere eseguita presso il procuratore all'indirizzo risultante dall'albo, e ciò nonostante l'assenza di una formale comunicazione del trasferimento alla controparte, atteso che **non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo**.

([Tribunale di Roma, sentenza del 2.11.2016, n. 20308](#): per approfondimenti si veda SPINA, [Trasferimento del difensore e notifica non andata a buon fine: quali conseguenze?](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2017)

Ove la notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito (presso il domicilio eletto o effettivo) abbia avuto **esito negativo a causa del trasferimento del domicilio non comunicato, il procedimento ben può riattivarsi e perfezionarsi anche dopo lo spirare del termine**. A tal fine è necessaria un'istanza al giudice.

(Cass. 25339/15: per approfondimenti si veda SPINA, [Trasferimento del difensore e notifica non andata a buon fine: quali conseguenze?](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2017)

La notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo", che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, **dovendo essere**

effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte.

[\(Tribunale di Salerno, sezione lavoro, ordinanza del 30.09.2016\)](#)

È nulla e non inesistente la notifica dell'appello non andata buon fine in conseguenza del trasferimento dello studio del procuratore domiciliatario, qualora, **pur risultando la nuova sede dai timbri apposti sugli scritti difensivi conclusivi e dall'avviso di notificazione della sentenza impugnata, sia mancata un'ideale ed inequivoca comunicazione dell'avvenuto trasferimento, non rendendo tali annotazioni inoperante l'iniziale elezione di domicilio.** Tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello – che deve ordinare la **rinnovazione** della notifica a norma dell'art. 291 c.p.c., – e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la **nullità** dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito.

[\(Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.11.2015, n. 22747\)](#)

La ripresa del processo notificatorio, a seguito del **mancato esito della notificazione tentata al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte**, è idonea ad **escludere la decadenza** se il mancato tempestivo rilievo del trasferimento non sia ascrivibile a negligenza del notificante e questi si attivi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio.

[\(Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 9.6.2015, n. 11859\)](#)

Processo tributario

Le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione. Tale onere di notificazione è previsto per il **domicilio autonomamente eletto dalla parte**, mentre l'**elezione del domicilio dalla medesima parte operata presso lo studio del procuratore** ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso **il difensore domiciliatario non ha l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio** ed è **onere del notificante di effettuare apposite ricerche** per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte.

[\(Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.10.2015, n. 20209\)](#)

Gli oneri dell'ufficiale giudiziario

Notifica dell'impugnazione, trasferimento del difensore domiciliatario: **se l'ufficiale giudiziario abbia appreso il nuovo domicilio deve proseguire nell'attività di notifica.**

[Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.11.2018, n. 29039](#)